



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SETTORE 7 – Ufficio Sport

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri d' Ungheria - P.I. 00302030796

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO IN L. n. 9/2016, IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PISCOPIO

Premesso che il Comune di Vibo Valentia è proprietario del campo sportivo della frazione Piscopio, vocato all'esercizio di attività sportiva attrezzata (d'ora in avanti denominato IMPIANTO SPORTIVO);

Preso atto:

- Che tale impianto sportivo ha perso, o quanto meno limitato, la propria funzione di attrazione e punto di riferimento per le attività sportive, versando questo ormai in precarie condizioni strutturali;
- Che tale impianto sportivo, affinché possa continuare a svolgere la funzione fisiologica per la quale è stato realizzato, necessita di interventi di riqualificazione più o meno rilevanti;

Considerato che il D.L. n. 185 "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito nella L. n. 9/2016, prevede espressamente, all'art. 15, comma 6, che: "Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli Enti Locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli Enti Locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto, affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e, comunque, non inferiore a cinque anni;

Ritenuto opportuno avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport che rappresenta peraltro quale attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Tutte le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, sono invitate a presentare proposte progettuali ai sensi dell'art. 15 comma 6 della D.Lgs. n. 185/2015, per come convertito in L. n. 9/2016, ai fini della riqualificazione degli impianti sportivi comunali.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

Amministrazione procedente: Comune di Vibo Valentia.

Oggetto e normativa di riferimento.

Riqualificare e gestire l'impianto sportivo comunale, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Il riferimento normativo è dato dall'art. 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25.11.2015 "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito con la Legge n. 9 del 22.01.2016, che testualmente recita: *"Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli Enti Locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare*

accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli Enti Locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.”.

Quindi, ai fini che precedono, le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, possono presentare un Progetto Preliminare accompagnato da un Piano di Fattibilità Economico-Finanziaria.

Durata.

In virtù della citata normativa di riferimento, la durata minima prevista per l'affidamento della gestione gratuita, è di 5 anni, che possono essere implementati in ragione dell'entità degli investimenti sull'impianto.

Modalità di finanziamento.

La gestione dell'impianto sarà gratuita.

Soggetti ammessi a presentare proposte.

Possono presentare proposta progettuale, accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria, esclusivamente le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro.

Requisiti di partecipazione.

In analogia all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i membri degli organi direttivi delle Associazioni e Società Sportive non devono trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Istanza di partecipazione e termine di presentazione.

Le istanze di partecipazione e le proposte progettuali accompagnate da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.12.2019** al protocollo generale del Comune, o mediante consegna a mano, o a mezzo raccomandata postale o mediante invio all'indirizzo p.e.c. protocollocomunevibo@pec.it. Ogni invio diverso da quelli indicati non sarà ritenuto valido.

Valutazione delle proposte

Nel caso in cui venga presentata un'unica proposta progettuale, verrà valutato l'interesse pubblico del progetto.

Laddove vengano presentate più proposte progettuali, oltre alla valutazione del loro interesse pubblico, la scelta tra i vari progetti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri comparativi:

- Qualità del progetto (max 20 punti) - verrà attribuito maggior punteggio al progetto ritenuto più completo ed innovativo rispetto all'attrattività che lo stesso potrà restituire all'impianto;

- Durata della gestione - (max 20 punti) - verrà attribuito maggior punteggio alla proposta che prevederà il minor tempo di gestione (minimo 5 anni);

- Importo dell'investimento (max 20 punti) - verrà attribuito maggior punteggio alla proposta che prevederà l'investimento più rilevante in termini economici;

Punteggio massimo attribuibile: 60 punti.

Se nel corso della durata dell'affidamento, dovesse rendersi necessario provvedere al rilascio di documenti relativi alla sicurezza e/o all'agibilità della struttura, il Concessionario, previ accordi con il Concedente e da questo debitamente autorizzato, dovrà provvedere a proprie cure e spese al rinnovo dei suddetti documenti ed all'esecuzione di tutte le opere a queste necessarie, fermo restando che le somme spese a tal fine non potranno essere recuperate sui canoni da versare e/o andranno ad influire sull'aumento della durata della concessione già definita.

Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata, ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune", dopo il termine di scadenza di presentazione delle istanze, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in funzione dei predetti elementi.

Richiesta informazioni e chiarimenti - Sopralluogo

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso presso l'Ufficio Sport del Comune (tf. 0963.599508) nei seguenti giorni ed orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30; nel pomeriggio di giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30.

È possibile altresì effettuare un sopralluogo concordandolo con l'Ufficio preposto; gli stessi orari potranno essere utilizzati per ottenere informazioni e chiarimenti.

Modalità per la presentazione della proposta

Le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate, devono far pervenire la propria proposta in un plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere riportata la dicitura:

"PROPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE PISCOPIO".

Non si darà corso all'apertura dei plichi pervenuti fuori termine; a tal fine, farà fede esclusivamente quanto risulterà dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il recapito tempestivo e perentorio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

All'interno del plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la proposta costituita dai seguenti contenuti minimi, a pena di esclusione:

- Modello A - Istanza di presentazione della proposta, con allegato l'atto costitutivo dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro;
- Progetto di riqualificazione;
- Computo metrico estimativo che indichi i costi da sostenere;
- Elaborati grafici (stato di fatto e progetto);
- Piano di Fattibilità Economico Finanziaria.

La Commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, in seduta pubblica, al solo fine di verificare il regolare contenuto degli stessi e provvedere all'ammissione/esclusione delle proposte alla successiva fase di valutazione.

Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte ammesse, attribuendo i rispettivi punteggi e formulando la relativa graduatoria.

I verbali dei lavori della Commissione costituiranno oggetto di approvazione di specifico provvedimento adottato dal Dirigente competente.

L'esito della procedura di valutazione sarà pubblicato sul sito del Comune; tale pubblicazione avrà valore legale di comunicazione ai partecipanti, senza bisogno di ulteriori modalità.

Verifiche e controlli.

Il Comune effettuerà le verifiche di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i. nei confronti del soggetto che risulterà affidatario dell'impianto.

L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze, comporterà l'esclusione del soggetto e le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D P R. n. 445/2000 e s. m. i.

Il Comune provvederà, nell'ambito di durata della successiva eventuale convenzione relative alla gestione dell' impianto, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso.

IL DIRIGENTE

f.to dott. Domenico Libero Scuglia

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)